



REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DEI FIGLI DEI DIPENDENTI – ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Art. 1 – Principi Generali

I dipendenti della Camera di Commercio Irpinia Sannio, di seguito denominata Camera di Commercio, possono usufruire dei benefici per la promozione dell'istruzione e del merito dei propri figli (borse di studio) di cui all'articolo 82 del C.C.N.L. 16.11.2022 e ss.mm.ii. Funzioni Locali, come recepito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 – Stanziamento annuale e numero delle borse di studio

La Giunta camerale, con l'approvazione del progetto del preventivo, assegna, ad uno specifico conto, un contributo annuale destinato all'erogazione di borse di studio ai dipendenti della Camera di Commercio.

Il numero delle borse di studio da assegnare verrà fissato ogni anno dal Segretario Generale nel bando per la concessione delle borse stesse, in base alla disponibilità del conto stesso.

Art. 3 - Destinatari dei benefici

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle Borse di studio i dipendenti di ruolo della Camera di Commercio in servizio dal 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), ad esclusione del personale assegnato in comando presso altra amministrazione.

I Benefici non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.

Nel caso di coniugi, ambedue dipendenti della Camera di Commercio, la domanda potrà essere presentata da uno solo dei due dipendenti.

Art. 4 – Procedura generale

All'erogazione dei benefici per il merito dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio provvede il Segretario Generale previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Tipologia premi al merito scolastico

I premi al merito scolastico potranno essere concessi a studenti che frequentano scuole statali o istituti autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle seguenti condizioni:

- studente, non ripetente, che abbia conseguito la licenza di scuola secondaria di 1° grado;
- studente, non ripetente, che abbia conseguito il diploma di maturità al termine della scuola secondaria di 2° grado
- studente, non iscritto fuori corso, che abbia conseguito il diploma di laurea di:
 - corsi di laurea a ciclo unico;
 - corsi di laurea triennale;
 - corsi di laurea magistrale;
- studente, non ripetente, della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che al termine dell'anno scolastico, senza attivare il giudizio sospeso/debito, sia ammesso alla classe superiore;



- studente universitario, non iscritto fuori corso, che abbia acquisito, entro l'anno accademico di riferimento (secondo i rispettivi ordinamenti), almeno l'80% dei crediti previsti per i singoli anni di corso dal piano di studi.

L'assegnazione delle borse di studio avverrà secondo due fasce di merito come di seguito indicato:

Scuola secondaria di 1° e 2° grado

- per gli anni scolastici precedenti all'esame finale

Votazione	Parametro valore borsa di studio
fino a 7	1
da 8 a 10	2

A parità di punteggio prevale chi ha conseguito la votazione maggiore e in caso di ulteriore parità il soggetto più giovane.

- per l'anno scolastico con esame finale

scuola secondaria	votazione	votazione
1° grado licenza media	fino a 7	da 8 a 10
2° grado diploma maturità	fino a 79	da 80 a 100
Parametro valore borsa di studio	1	2

A parità di punteggio prevale chi ha conseguito la votazione maggiore e in caso di ulteriore parità il soggetto più giovane.

Università

- per gli anni accademici precedenti (senza esame di laurea)

Crediti acquisiti	Parametro valore borsa di studio
fino all'80% dei crediti previsti dal Piano di studi dell'anno di iscrizione	1
Dall'81% fino a tutti i crediti previsti dal Piano di studi dell'anno di iscrizione	2

A parità di punteggio prevale chi ha conseguito il maggior numero di crediti e in caso di ulteriore parità chi ha conseguito la votazione maggiore.

- per l'anno accademico con esame di laurea

Votazione di laurea	Parametro valore borsa di studio
fino a 87	1
da 88 a 110 e lode	2

A parità di punteggio prevale chi ha conseguito la votazione maggiore e in caso di ulteriore parità il soggetto più giovane.



Art. 6 - Richiesta ed entità dei premi al merito scolastico

Con apposito bando, approvato con determinazione del Segretario Generale, ogni anno saranno definiti gli importi, le modalità, i termini e le condizioni procedurali per l'assegnazione dei premi al merito scolastico, nei limiti dello stanziamento complessivo stabilito secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

Le domande per l'assegnazione del premio al merito scolastico devono recare:

- a) per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, la dichiarazione comprovante il giudizio conseguito al termine dell'anno scolastico o il conseguimento della licenza media con indicazione della votazione finale;
- b) per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, la dichiarazione comprovante la votazione conseguita al termine dell'anno scolastico o il conseguimento del diploma di maturità con indicazione della votazione finale;
- c) per gli studenti universitari, la dichiarazione comprovante: l'anno di corso, la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico in oggetto, il piano di studi approvato, gli esami superati durante l'anno di riferimento con il voto conseguito in ciascuno di essi, la relativa media nonché l'indicazione dei crediti formativi universitari maturati;
- d) per i laureati, la dichiarazione comprovante l'anno di laurea, l'anno di immatricolazione, a durata legale del corso, il punteggio di laurea;

Le domande devono inoltre contenere idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva comprovante quanto dichiarato nell'istanza.

Art.7 - Approvazione graduatorie e liquidazione Borse di studio

Le graduatorie sono approvate dal Segretario Generale con proprio provvedimento e notificate agli interessati. Avverso le stesse è possibile presentare opposizione, adducendone i motivi, entro il termine massimo di 10 giorni.

Sulle opposizioni decide il Segretario Generale entro 10 giorni dalla ricezione e, decorsi tali termini, le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione in favore dei beneficiari.

Art.8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale del provvedimento consiliare che lo approva.